



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

## **Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 1108/2019**

## **PREMESSA**

---

Le presenti Linee guida, emanate in attuazione dell'articolo 10 comma 2 del D.M. 1108/2019, riguardano l'articolo 1 e l'articolo 8 del D.M. 1108/2019.

Le presenti Linee guida, emanate in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del DM n. 1108/2019, tengono conto dei contributi e delle osservazioni pervenute dalle Regioni e Province Autonome.

Per regolamento si intende il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

**La strutturazione del documento è svolta con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera m) e all'articolo 8, comma 1, lettere a), e), f), g) del DM n. 1108/2019.**

### Articolo 1 – comma 3

Lettera m)

Nella definizione “*categoria merceologica*” rientrano anche:

- per le specie vegetali le varietà
- per le produzioni animali le razze

### Articolo 8 – comma 1

Lettera a) -

Il nuovo comma 1 dell’articolo 1, prevede che le Regioni possono riconoscere anche O.P. di settori che non figurano nell'elenco di cui all'art.1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La normativa di riferimento per il riconoscimento di dette O.P. è rappresentata dal decreto legislativo n.102/2005, dal D.M. 387/2016 e future norme che regoleranno la materia.

Lettera e) -

I soci produttori devono rendere disponibile all’O.P. ai fini dell’immissione sul mercato, una quota superiore al 50% della propria produzione per la quale aderiscono, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’O.P. secondo le seguenti modalità:

- conferimento o vendita all’O.P.;
- vendita diretta del socio su contratto dell’O.P. con fatturazione del socio stesso (nelle fatture si deve fare espresso riferimento al contratto stipulato dall’O.P.);
- mandato a vendere tra il socio e l’OP, con fatturazione da parte del socio stesso.

Lettera f) -

La lettera g) del comma 2. dell’articolo 3, introduce le modifiche apportate all’articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 dall’art.4, comma 10, del Regolamento (UE) 2017/2393.

In particolare, la nuova lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede che l’O.P. svolga almeno una delle attività elencate dal punto i) al punto viii) della suddetta lettera.

Lettera g) -

Il comma 8 dell'articolo 3, richiamando l'articolo 154, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal paragrafo 11 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2393, fissa al 30 giugno 2020 la data entro la quale, le O.P. riconosciute anteriormente al 1° gennaio 2018, devono svolgere almeno una delle attività indicate al paragrafo 1, lettera b) dell'art.152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 ed avere uno statuto che sia coerente con l'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del suddetto Regolamento. Qualora dette condizioni non risultino rispettate entro tale data, le OP nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal paragrafo 11 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2393 e dall'articolo 8 del DM 387/ 2016, devono essere revocate al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

-----